

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 8 del 3 Marzo 2014

### **1. REGISTRO IMPRESE – Emanate le istruzioni per la compilazione della nuova modulistica**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato la **Circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014**, che accompagna le **istruzioni per l'utilizzo della nuova modulistica relativa al Registro delle imprese e al REA**, approvata con il decreto direttoriale 18 ottobre 2013.

Le istruzioni guidano alla compilazione delle informazioni relative alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla **presentazione delle domande di iscrizione/deposito e delle denunce da presentare rispettivamente al Registro delle Imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo (REA) per via telematica o su supporto informatico**.

Al citato **Decreto Direttoriale 18 ottobre 2013**, che ha approvato la nuova modulistica in vigore dal 1° febbraio 2014, ha fatto seguito la **Circolare n. 3663/C del 22 ottobre 2013**, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato tutte le novità introdotte alla modulistica dal decreto.

**Con la nuova Circolare n. 3668/C vengono aggiornate le precedenti istruzioni che sono state emanate con la Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012.**

Si ricorda, infine, che, a partire **dal 1° aprile 2014** non saranno più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il precedente decreto direttoriale 29 novembre 2011, e gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunce presentate utilizzando detti programmi informatici.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto direttoriale e della nuova circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Registri – Registro delle imprese**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1>

### **2. REGISTRO IMPRESE – VISURA CAMERALE – Ora sarà più chiara, completa e accessibile**

Con un nuovo volto ed elementi innovativi, entra in scena la rinnovata visura camerale.

A partire **dal 5 marzo 2014** infatti, tra veste grafica rivista, un'organizzazione dei contenuti più funzionale e il QR Code, aziende, amministrazioni, professionisti e cittadini, nella consultazione dei dati del Registro delle Imprese, potranno ottenere informazioni ancora più chiare, complete, accessibili e garantite.

Accanto ai miglioramenti introdotti per semplificarne la lettura, non mancano cambiamenti anche sul fronte tecnologico, con l'arrivo, nella prima pagina della visura camerale, del QR Code, cioè il nuovo codice identificativo dei documenti ufficiali della camera di commercio, grazie al quale chiunque può verificare la corrispondenza tra il documento in suo possesso e quello archiviato dal Registro Imprese al momento dell'estrazione.

La lettura del QR Code avviene tramite l'app "RI QR Code" realizzata da InfoCamere e scaricabile gratuitamente dai principali store o dal portale delle Camere di Commercio [registroimprese.it](http://registroimprese.it).

Spazio dunque alle novità nella visura camerale, per incontrare sempre meglio le esigenze degli utenti. Informazioni più chiare e complete, grazie alla nuova veste grafica della visura camerale e di tutti i documenti ufficiali, che facilita la lettura dei principali dati dell'impresa.

Informazioni più accessibili e garantite, grazie al QR Code che consente ovunque e in qualsiasi momento di recuperare il documento originale direttamente da smartphone e tablet e confrontarlo con quello in proprio possesso.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.registroimprese.it/>

### **3. CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE - Integrazione con dati non provenienti dal SUAP – Parere del Ministero dello Sviluppo Economico**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il **Parere 25 febbraio 2014, Prot. 32555**, con il quale, in risposta ad un quesito posto da Unioncamere in materia di integrazione delle certificazioni rese dal Registro delle imprese, in particolare, con i dati ambientali, ma più in generale con tutti quei dati di titolarità di altre Amministrazioni e soggetti accreditati.

La complessa serie di disposizioni normative emanate negli ultimi anni, in tema di **arricchimento delle notizie possedute dal Registro delle imprese/REA** (art. 9, comma 4, della legge 180 del 2011, recante lo "Statuto delle imprese"; art. 4, comma 9, del D.P.R. n. 160 del 2010, in materia di SUAP e art. 11 dell'allegato tecnico; art. 43-bis del DPR 445 del 2000) è chiaramente indirizzata alla massima integrazione dei dati e concentrazione degli stessi nel cd. "**fascicolo d'impresa**", istituito presso il REA.

Al fine di semplificare i principali adempimenti amministrativi in relazione allo svolgimento delle attività produttive da parte dell'impresa, è stato infatti previsto che venga assicurato il **costante interscambio informativo tra il SUAP e il Registro delle Imprese/REA**.

Il legislatore ha così fissato due diverse strade di alimentazione del fascicolo di impresa: quella **d'ufficio**, per gli atti e i fatti provenienti dallo Sportello unico (SUAP) e **su "comunicazione" di parte dell'impresa** per tutti gli altri atti, fatti e notizie. Fermo restando il principio fissato al comma 3 dell'art. 43bis, del D.P.R. n. 445/200, secondo cui le Amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti che sono già in possesso della Pubblica Amministrazione.

Il Ministero, nel citato parere, arriva alla conclusione che "**per i fatti, atti e notizie, differenti da quelli provenienti dal SUAP è ben ammissibile un'acquisizione d'ufficio da parte della Camera, in particolar modo ove, grazie ai protocolli stabiliti con le amministrazioni o i gestori di pubblici servizi, sia possibile un'alimentazione costante e uniforme**".

Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/parere-25febb2014.pdf>

### **4. Pubblicata la legge n. 15/2014, di conversione del D.L. n. 150/2013 ("Milleproroghe")**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014, la **legge 27 febbraio 2014, n. 15**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

La legge, in vigore dal 1° marzo 2014, ha introdotto delle novità rispetto al testo proposto nel D.L. n. 150/2013, che riguardano: i pagamenti elettronici per commercianti e professionisti; l'iscrizione nel Registro dei revisori legali; il Codice della strada; le disposizioni di prevenzione incendi in alcune strutture ricettive turistico-alberghiere.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge n. 15/2014, di conversione del D.L. n. 150/2013 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Milleproroghe – Decreti sviluppo**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=211>

## **5. PAGAMENTI ELETTRONICI per commercianti e professionisti – Tutto slitta al 30 giugno 2014**

*Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".*

E' quanto stabilisce il comma 15-bis, dell'art. 9, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. "Decreto Milleproroghe").

Pertanto, per i soggetti che effettuano l'attività di **vendita di prodotti** e di **prestazione di servizi, anche professionali**, saranno tenuti ad accettare, anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, a decorrere **dal 30 giugno 2014**.

Si ricorda che l'obbligo scatta per tutti i **commercianti al minuto**, ma anche per i **prestatori di opere e servizi** come pubblici esercizi, meccanici, saloni di bellezza, società di servizi, e gli **studi professionali** quali notai, avvocati, geometri, ingegneri, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili.

Dunque, **dal 30 giugno 2014, i commercianti e i professionisti** non potranno rifiutarsi di accettare dal cliente il pagamento delle proprie prestazioni, anche professionali, attraverso carte di debito (circuito bancomat o altri circuiti quali Maestro e V-pay) e dovranno pertanto dotarsi di un terminale abilitato al pagamento elettronico (POS = *Point of sale*, per bancomat e similari).

## **6. REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI – Sancita la equiparazione tra Commercialisti e Revisori dei conti – Previsto un esame integrato**

*"Ai fini dell'iscrizione al Registro **sono esonerati dall'esame di idoneità** i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, **fermo l'obbligo di completare il tirocinio** legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame**".*

E' quanto stabilisce il nuovo comma 4-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 30, introdotto dal comma 14, dell'art. 9, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. "Decreto Milleproroghe").

Viene così dato il **via libera all'equiparazione tra Commercialisti e Revisori dei conti**, fermo restando l'obbligo di tirocinio previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisori legale. Quindi, per iscriversi al Registro dei revisori i commercialisti non dovranno più superare un esame di idoneità ad hoc ma sarà necessario integrare le prove d'esame per l'accesso alla professione.

Dopo una querelle durata mesi, si chiude con un compromesso la vicenda dell'accesso al Registro dei revisori dei conti. Da una parte si stabilisce che **non dovrà essere sostenuto un nuovo esame**, dall'altra si rimanda ad un provvedimento del Ministero della Giustizia, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà **ridisegnare le materie dell'esame di Stato** aggiungendo quelle che secondo la Commissione europea sarebbe necessarie per evitare che l'equipollenza finisca sotto inchiesta e potenzialmente contrasti con la direttiva 43/2006.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – Revisione legale dei conti.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=195>

## **7. STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE – Adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi – Ennesimo rinvio**

Per le **strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto**, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che siano in possesso, alla data del 1° marzo 2014, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi è **prorogato al 31 dicembre 2014**.

Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 29 aprile 2014, si dovrà provvedere ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 2014, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

E' quanto stabilisce l'art. 11 della legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. "Decreto Milleproroghe").

## **8. SISTRI - In arrivo decreto che esenta le imprese e gli enti fino a 10 dipendenti - La L. n. 15/2014 ha posticipato il termine di applicazione delle sanzioni al 31 dicembre 2014**

In data 28 febbraio 2014 è stato diramato, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il testo di un decreto che escluderebbe dall'obbligo di iscrizione al SISTRI **gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti**.

Il decreto inoltre contiene altre semplificazioni finalizzate a venire incontro alle esigenze dei produttori al fine di assicurare un "decollo" della fase 2 del sistema che sia meno problematica possibile.

L'obiettivo del Governo è quello di rendere questo strumento, dalla storia travagliata, una ulteriore opportunità per la competitività del paese ed un presidio per la tutela della legalità.

Detto decreto sarà efficace solo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con lo stesso decreto si stabilisce che i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI dovranno procedere al **versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014**, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Fino alle nuove determinazioni riguardo alla possibilità di modifica ed evoluzione degli apparati tecnologici, restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l'anno 2013.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento, esclusivamente accedendo all'area "gestione aziende" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.

Prendiamo l'occasione per ricordare che, con la L. n. 15/2014, di conversione del D.L. n. 150/2013, noto con il nome di "Milleproroghe", è stato **posticipato il termine per l'entrata in vigore delle sanzioni legate al SISTRI** che, pertanto, non si applicano sino al 31 dicembre 2014.

Per un approfondimento dell'argomento del SISTRI e per scaricare il testo del fac-simile della comunicazione al Ministero dell'Ambiente si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali - Rifiuti - SISTRI ....**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398>

## **9. COMUNICAZIONE TRA COMUNI - Tutto esclusivamente in modalità telematica**

Dal **1° gennaio 2015**:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al D.P.R. n. 396/2000 e al D.Lgs. n. 223/1989, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al D.P.R. n. 223/1976;

b) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del Codice Civile; saranno effettuate **esclusivamente in modalità telematica** in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Lo ha stabilito il **decreto interministeriale 12 febbraio 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2014, emanato in attuazione di quanto disposto all'art. 6, comma 1, lett. a) e c), del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012.

Nei quattro articoli che compongono il decreto si stabilisce che:

1) le comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione delle liste elettorali saranno sostituiti, al fine della trasmissione tra comuni, dal modello allegato al decreto in questione, che dovrà essere trasmesso tra i comuni **mediante l'utilizzo della posta elettronica istituzionale od in cooperazione applicativa**;

2) le comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal regolamento anagrafico dovranno essere effettuate in cooperazione applicativa, ovvero **mediante sistemi di posta elettronica**, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale;

3) le comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal regolamento di stato civile dovranno essere effettuate **mediante sistemi di posta elettronica** ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale;

4) le comunicazione e trasmissione di atti tra notai e comuni dovranno essere effettuate dai notai **a mezzo di posta elettronica certificata**. Gli atti trasmessi unitamente alla comunicazione dovranno essere firmati digitalmente per attestarne la conformità all'originale.

Le comunicazioni e le trasmissioni di cui i punti 1), 2) e 3) sono valide qualora la provenienza delle stesse sarà verificata, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, mediante una delle seguenti modalità:

- a) **sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata**;
- b) **segnatura di protocollo** di cui all'art. 55 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) **quando è comunque possibile accertarne la provenienza**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82 del 2005;
- d) **trasmissione attraverso sistemi di posta elettronica certificata** di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28mkrci>

## **10. Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle P.M.I. – On-line le FAQ**

Sono disponibili on-line, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, le risposte alle domande frequenti (FAQ) relative alle agevolazioni della "Nuova Sabatini" (Beni strumentali).

I temi affrontati riguardano, in particolare:

- *Modalità e termini di presentazione delle domande,*
- *Soggetti ammissibili,*
- *Settori di attività,*
- *Spese ammissibili,*
- *Contributo,*
- *Cumulabilità,*
- *Erogazione.*

Per consultare le FAQ clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28mvhw5>

## **11. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone – Entrano anche "i velocipedi"**

Tra i mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone elencati al comma 2 dell'art. 85 del Codice della strada, entrano "**i velocipedi**".

A stabilirlo è l'art. 13-bis, comma 2, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, con il quale sono state dettate le prime misure urgenti per l'avvio del piano "Destinazione Italia".

L'articolo, apportando modifiche all'art. 85 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai mezzi che possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, ha infatti aggiunto "**i velocipedi**".

I velocipedi – come stabilito all'art. 50 del Codice della strada – "*sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.*".

Dunque, secondo quanto stabilito dal nuovo comma 2, dell'art. 85, del Codice della strada, d'ora in poi potranno essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- a) i motocicli con o senza sidecar;
- b) i tricicli;

**b-bis i velocipedi;**

- c) i quadricicli;
- d) le autovetture;
- e) gli autobus;
- f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- g) i veicoli a trazione animale.

Si ricorda che la carta di circolazione di tali veicoli viene rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 145/2013 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 9/2014 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28m8chi>

## **12. Locali di intrattenimento e svago – Applicabile la liberalizzazione degli orari**

L'art. 31, comma 1 del cd. "Decreto sviluppo" 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha liberalizzato gli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, **è applicabile anche agli esercizi pubblici dove l'attività di somministrazione è secondaria rispetto a quella di intrattenimento musicale.**

A stabilirlo è il **TAR della Lombardia**, Sezione distaccata di Brescia - Sez. II, con la **Sentenza n. 186 depositata il 14 febbraio 2014.**

Secondo i Giudici amministrativi anche i locali classificati ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (*pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago*), beneficiano del regime giuridico di deregolamentazione reso esplicito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 37, che ha disposto l'abrogazione di tutte le norme che "*impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici*".

In questo nuovo quadro normativo **la fissazione degli orari di apertura e chiusura** degli esercizi pubblici è, pertanto, **una libera scelta degli imprenditori.**

Secondo il TAR risulta pertanto abrogato, per questo aspetto, l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), come pure le norme regionali corrispondenti, con cui i Comuni possono operare una programmazione generale degli orari.

Ne consegue che i Comuni potranno perseguire finalità quali la protezione dal rumore di chi abita in prossimità di esercizi musicali e la repressione di situazioni che creano allarme sul piano dell'ordine pubblico, **ma non intervenendo in via generale sugli orari.**

Per scaricare il testo della sentenza clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28nfppe>

### **13. CITTADINI STRANIERI - Procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico – Il Consiglio dei Ministri approva un decreto do recepimento**

Approvato, durante il consiglio dei ministri del 28 febbraio 2014, un **decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2011/98 del 13 dicembre 2011** relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.

Il provvedimento impone agli Stati membri dell'Unione di esaminare con un'unica procedura le domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio e di rilasciare, in caso di esito positivo, un'**autorizzazione unica al soggiorno e all'esercizio del lavoro subordinato**.

La parità di trattamento tra lavoratori stranieri e lavoratori di cittadinanza italiana in tutti i settori connessi all'occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.) mira da un lato a riconoscere che i cittadini stranieri contribuiscono, con il loro lavoro e i loro versamenti d'imposta, all'economia dell'Unione, dall'altro a ridurre il rischio di concorrenza sleale connesso all'eventuale sfruttamento dei cittadini stranieri.

Nell'immediato, il recepimento della direttiva porterà ad una semplificazione procedimentale, nel medio periodo garantirà un complesso di diritti dei lavoratori stranieri che soggiornano in uno Stato membro analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti che abbiano a che fare con l'occupazione, riducendo il rischio di concorrenza sleale.

Per scaricare il testo della direttiva europea clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:IT:PDF>

### **14. EQUITALIA - Nuovo servizio per la sospensione on-line della riscossione cartelle non dovute**

Equitalia ha attivato sul proprio sito internet un **nuovo servizio telematico**, semplice e veloce, che consente ai cittadini di inviare la **richiesta di sospensione della riscossione di cartelle non dovute** comodamente dal proprio computer.

La richiesta on-line si aggiunge alle altre modalità di presentazione della domanda già operative: allo sportello, via fax, via e-mail oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ricordiamo che Equitalia notifica ai cittadini le cartelle di pagamento per conto di vari enti. In base alla legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013), il cittadino che ritiene non dovuti gli importi richiesti dall'ente creditore tramite qualsiasi documento notificato dagli agenti della riscossione (cartella, avviso o atto di procedura cautelare/esecutiva) può rivolgersi direttamente a Equitalia per chiedere la sospensione della riscossione.

**La sospensione** può essere richiesta quando il contribuente ha già pagato il tributo prima della formazione del ruolo, ha ottenuto una sospensione dell'ente o del giudice, una sentenza favorevole oppure può dimostrare qualsiasi altra causa, prevista dalla norma, che rende inesigibile il credito.

**La domanda va inviata entro 90 giorni** dalla notifica dell'atto per cui si chiede la sospensione. Equitalia sospende ogni attività di riscossione e invia tutta la documentazione all'ente creditore il quale verifica la correttezza della documentazione presentata e comunica l'esito sia al contribuente sia a Equitalia per l'eventuale annullamento della cartella.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l'ente creditore non fornisce riscontri, le somme contestate vengono **annulate di diritto**.

Per accedere al servizio clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/sgraviesospensioni/>

### **15. "Tasting Europe" - Nuovo portale europeo sulla gastronomia**

E' nato il nuovo portale europeo sulla gastronomia, si chiama: **"Tasting Europe"**.

Il portale, frutto della cooperazione fra la Commissione UE e la Commissione europea per i viaggi, si configura non solo come un **contenitore informativo per i turisti** ma anche come

un interessante **strumento di marketing** per operatori soggetti pubblici e operatori del settore.

Presentato il 13 febbraio scorso alla **BIT** (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, il portale si presenta come un contenitore ricchissimo di informazioni dove si possono già consultare le fiere e le sagre di tutta Europa.

“*Tasting Europe*”, che ha anche una **sezione con le ricette tipiche e gli itinerari turistici**, sarà uno strumento utile anche per i **piccoli comuni**.

Questi, spesso svantaggiati nella promozione, avranno adesso la possibilità di inserire l'appuntamento che intendono pubblicizzare sul portale.

Il sito vuole essere quindi uno **strumento non solo per i turisti**, ma **anche per gli operatori e per i soggetti pubblici** che potranno così fare “marketing” a livello internazionale.

Ad alimentare il portale saranno proprio i diversi organizzatori degli eventi, segnalando la propria iniziativa.

Per accedere al portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.tastingeurope.eu/>

## **16. Pubblicata una guida su principi e regole in materia di protezione dei dati personali in vigore in Europa**

E' stata pubblicata la **prima guida pratica** in cui sono raccolti i principi e le regole in materia di protezione dei dati personali in vigore in Europa.

La guida è stata, redatta dal Consiglio d'Europa e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, è rivolta ad avvocati non specialisti del settore, giudici, Autorità di protezione dati e a chiunque abbia a che fare con questioni legali legate alla protezione dei dati.

Il manuale, composto di 214 pagine, è per ora disponibile solo in inglese; entro l'anno è prevista la traduzione anche in italiano.

Per scaricare il testo del manuale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook\\_data\\_protection\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_ENG.pdf)

## **17. REGIONE ABRUZZO – Dettata la disciplina delle “fattorie didattiche”, “agrinido”, “agriasilo” e “agritata”**

La Regione Abruzzo, in armonia con la legislazione europea e nazionale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attività multifunzionali ed ecosostenibili del settore agricolo, **promuove la realizzazione di fattorie didattiche, agrinido, agriasilo, e agritata**, per favorire nelle nuove generazioni:

- a) la conoscenza del mondo agricolo abruzzese, dei prodotti tipici e biologici regionali;
- b) la conoscenza dei metodi di coltivazione ed allevamento impiegati;
- c) l'interesse per l'ambiente rurale e i suoi valori culturali;
- d) un più corretto stile alimentare e di vita.

Tutte queste attività rappresentano uno strumento educativo importante per i bambini, i ragazzi e gli adulti, poiché l'integrazione dell'agricoltura con la scuola e la società consente di accompagnarli nel loro processo di scoperta e di crescita, rendendoli più consapevoli e rispettosi dell'ambiente e del territorio in cui vivono.

Sono queste le finalità che si propone la Regione Abruzzo con la **legge regionale n. 48 del 18 dicembre 2013**, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 127 Speciale del 27 dicembre 2013 e sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Regione n. 8 del 22 febbraio 2014.

Per scaricare il testo della legge regionale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://bura.regione.abruzzo.it/2013/Speciale\\_127\\_27\\_12.PDF](http://bura.regione.abruzzo.it/2013/Speciale_127_27_12.PDF)